



Orientamenti applicativi

Comparti

Aree Dirigenziali

Contratti quadro

Raccolte sistematiche orientamenti

[Home](#) > [Orientamenti Applicativi](#) > [Aree Dirigenziali](#) > Area II (Regioni ed autonomie locali)

AII14_Orientamenti_Applicativi



Devono essere liquidati al personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali i compensi aggiuntivi per i giorni festivi coincidenti con la domenica, in applicazione del combinato disposto dell'art. 5, comma 5, della L. 260/1949 e dell'art. 2 lett. e) della L. 90/1954?

Sulla questione in oggetto, non scaturendo direttamente dall'applicazione di disposizioni contrattuali, e rivestendo una ampia rilevanza, è stato rilasciato un parere dall'Avvocatura Generale dello Stato, che pubblichiamo di seguito.

Avvocatura Generale dello Stato

ALLA PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio P.P.A.

Risposta a nota del 17/10/2001 n. 4230/10

Prot. 17130 del 19/2/2003

OGGETTO: CS1363S/01 Compenso aggiuntivo per festività coincidenti con la giornata domenicale

Con il foglio in riscontro viene richiesto parere in ordine agli effetti giuridici legati alla ipotesi di coincidenza di giorni di festività normalmente infrasettimanali con giornate domenicali per i dipendenti della P.A. a prescindere dalla effettiva prestazione lavorativa.

Al riguardo viene in considerazione l'art. 2 lett. e) della L. 90/1954 ove è dettato che "il trattamento stabilito dall'art. 5 della l. 260/1949 dovrà essere ugualmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro".

Va preliminarmente precisato che la disciplina che viene in esame si riferisce alle sole festività nazionali indicate nel 1° comma dell'art. 5 della l. 260/1949.

La lettera della disposizione ora riportata sembra far propendere per la soluzione più favorevole ai lavoratori, dal momento che quel che appare voluto è proprio l'estensione

Banca Dati Contratti Integrativi

Accedi ai dati

Direzione Contrattazione 2

Tel. 06.32.483.262
Fax. 06.32.483.212
Direttore: Dott. **Gianfranco Rucco**

Iscriviti alla newsletter - AranSegnalazioni

Iscrizione

anche in caso di sospensione del lavoro in giornata domenicale con cui coincide anche la giornata festiva e cioè in giornata di normale riposo settimanale, del trattamento economico previsto per il lavoro prestato in giornata domenicale in cui sia caduta la giornata festiva, tale essendo l'ipotesi cui l'art. 2 lett. e) l. 90/1954 fa richiamo.

La ragione del particolare e favorevole trattamento, rivendicato dai dipendenti e concretantesi nel riconoscimento, oltre al normale trattamento di retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, di una ulteriore aliquota di retribuzione giornaliera, viene individuato nel fatto che, in caso di coincidenza della giornata festiva con quella domenicale il lavoratore si troverebbe privato del godimento di una giornata ulteriore di esenzione dalla prestazione lavorativa, sicché gli spetterebbe il trattamento economico sostitutivo del godimento di riposo e cioè l'aliquota di retribuzione giornaliera.

Senonché, mentre appare razionale che venga riconosciuta per il lavoro prestato in giornata festiva (e quindi di maggiore penosità) una maggiorazione per lavoro festivo, non appare razionale il riconoscimento della pretesa attribuzione di una aliquota giornaliera di retribuzione (ulteriore rispetto a quella normalmente spettante) quando la giornata festiva comunque non sia stata impegnata nella prestazione lavorativa, ma sia stata invece di astensione dal lavoro, in quanto, nel caso di dipendenti a retribuzione fissa come non ha rilevanza la durata dell'anno (365 o 366 gg) o del mese (28-29-30 o 31) o la distribuzione delle domeniche nel mese (4 o 5 domeniche), così non sembra possa avere rilevanza la aleatoria coincidenza della festività con la domenica per farne discendere un incremento della retribuzione fissa.

La ragionevolezza di tale prospettazione non appare smentita dal dettato normativo che viene richiamato dall'art. 2 lett. e) l. 90/1954 e che sopra si è riportato.

Infatti nell'art. 5 della l. 260/1949 è possibile individuare varie disposizioni tra loro distinte ed autonome per ambito soggettivo e per oggetto.

Il primo comma dell'art. 5 l. 260/1949 (come modificato dall'art. 1 l. 90/1954) si riferisce ai lavoratori dipendenti (di qualsiasi natura: impiegati ed operai) retribuiti non in misura fissa e stabilisce che ad essi spetta per i giorni di festività solo la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio.

Poiché non è fatto riferimento, come è invece nei commi seguenti, alle ipotesi di prestazione di lavoro in dette festività, deve convenirsi che la disciplina ivi dettata si riferisce all'ipotesi di astensione dal lavoro.

Il secondo comma si riferisce sempre ai lavoratori dipendenti di cui al primo comma (impiegati ed operai retribuiti non in misura fissa) ma disciplina il caso della prestazione di lavoro nelle giornate di festività e stabilisce che ad essi spetta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio (di cui al primo comma), anche la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Il terzo comma si riferisce invece ai salariati retribuiti in misura fissa che prestino il lavoro nella giornata festiva che non cada di domenica o cada di domenica.

In questo caso (festività lavorata non caduta di domenica) la disposizione attribuisce al salariato retribuito in misura fissa, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per lavoro festivo.

Nel caso invece di festività non lavorata cadente di domenica la disposizione attribuisce al salariato retribuito in misura fissa,

oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.

Discende da ciò che a tutti i dipendenti non inquadrabili tra i salariati retribuiti in misura fissa non può, per il giorno festivo non lavorato coincidente con la domenica riconoscersi il trattamento aggiuntivo della ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera e resterà applicabile il solo primo comma dell'art. 5 l. 260/1949 con la conseguente spettanza della sola normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, dal momento che questo è il "trattamento stabilito dall'art. 5 della l. 260/1949" richiamato dall'art. 2 l. 90/1954 per il caso in questione.

Tale soluzione, oltre ad avere ragionevole fondamento in quanto osservato più sopra e nella piana lettura delle disposizioni ora svolta, è stata recentemente condivisa dalla Suprema corte con sentenza 10/1/2001 n. 258.

Il maggior favore della disciplina ora esaminata verso i salariati può ricondursi ad una sorta di compensazione, attraverso l'attribuzione del trattamento economico di maggior favore nel caso di perdita di una giornata di riposo per coincidenza della festività con la domenica, della maggiore penosità del lavoro affidato ai salariati ed all'origine storica della loro categoria (lavoratori a giornata).

Le conclusioni cui si è sopra pervenuti non trovano smentita nel T.U. 3/1957 per i dipendenti statali né nelle successive discipline contrattuali collettive fin qui intervenute.

Resta ovviamente salva diversa disciplina collettiva che dovesse eventualmente essere adottata.

Sul presente parere è stato sentito il Comitato consultivo che lo ha approvato nella seduta del 13/2/2003.

L'AVVOCATO GENERALE F.F.

La problematica, comunque, è stata definitivamente risolta dall'art.1, comma 224, della legge n.266/2005 che, in materia, ha disposto che tra le disposizioni riconosciute inapplicabili ai pubblici dipendenti dall'articolo 69, comma 1, secondo periodo, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, è ricompreso anche l'articolo [5, terzo comma](#), della [legge 27 maggio 1949, n. 260](#), come sostituito dall'articolo [1](#) della [legge 31 marzo 1954, n. 90](#), in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. È fatta salva solo l'esecuzione dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge.

© **ARAN**
Agenzia per la Rappresentanza Negoziale
delle Pubbliche Amministrazioni
Via del Corso, 476 - 00186 ROMA

C.F. **97104250580**

[Amministrazione Trasparente](#) | [Privacy](#) | [Accessibilità](#) | [Mappa del sito](#) | [Webmaster](#) | [Feed RSS](#) | [Login](#)

